

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1346)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1960

Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge mira ad adeguare i due ruoli del personale di educazione, ora meglio denominato « di rieducazione » (carriera di concetto), e del personale di sorveglianza (carriera esecutiva) dei centri di rieducazione per minorenni a pressanti esigenze maturate soprattutto in questi ultimi anni e richiedenti ormai soluzioni che non potrebbero essere ulteriormente dilazionate, senza accentuare pregiudizievolemente le difficoltà già notevoli in cui attualmente svolgono la propria attività gli istituti destinati alla rieducazione dei minorenni delinquenti o socialmente disadattati. Tali esigenze riguardano ad un tempo la funzione dei due ruoli (con le attribuzioni proprie delle singole qualifiche) e gli organici rispettivi (problema connesso con quello dello sviluppo delle carriere).

FUNZIONI DEI RUOLI ED ATTRIBUZIONI

Gli articoli 86 e 89 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, concernente il Regola-

mento per il personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena, assegnano rispettivamente al personale dei due ruoli la funzione di provvedere, l'uno, all'istruzione civile ed alla sorveglianza generale dei minori accolti negli istituti minorili, l'altro, alla sorveglianza di singole squadre di minorenni. Tali funzioni sono da mettere in relazione con un sistema educativo fondato prevalentemente sull'istruzione (destinata, come si esprimeva l'articolo 68 del Regolamento per le Case di rieducazione, « anzitutto a far bene conoscere al minorenne quale sia stato l'errore da lui commesso disertando la via del dovere, e come egli possa ancora tornare degnamente tra i buoni cittadini ») e su una uniforme disciplina di tipo collettivo.

Di conseguenza, il personale di rieducazione, nelle qualifiche iniziali, aveva il compito precipuo (che di fatto non esercita più) dell'insegnamento primario; nella qualifica di censore e soprattutto in quella di censore aggiunto, assieme al personale di sorveglian-

za (aiutanti), aveva come propria attribuzione quella della vigilanza; mentre gli aiutanti erano addetti alla vigilanza delle squadre, i censori aggiunti, a turno, presiedevano unicamente al rispetto della disciplina da parte dei minori e vigilavano sul disciplinato svolgimento dei « movimenti » dei minori medesimi, cioè ai passaggi delle squadre dalle « sezioni » alle aule, ai laboratori, al refettorio, eccetera: niente di più.

Il disegno di legge, in modo più comprensivo e con espressione ad un tempo più conforme alle attuali attribuzioni del personale di rieducazione, determina la funzione di tale categoria di personale nel trattamento rieducativo dei minorenni accolti negli istituti appositi. Tale trattamento è, in un istituto, la risultante di più fattori concorrenti: oltre ad un serio apprendimento primario e professionale (oggi spogliato di un contenuto pedestremente moraleggiante, e soprattutto destinato a preparare il giovane alla sua futura vita di relazione e lavorativa, ed affidato per lo più a personale insegnante dipendente dal Ministero della pubblica istruzione e da altri qualificati organismi), l'uso di opportune tecniche psico-pedagogiche, inserite in una ben ordinata e disciplinata vita di comunità, un ben graduato contatto col mondo esterno, uno speciale trattamento svolto sulle relazioni del minore con la famiglia, una ben finalizzata organizzazione delle attività di tempo libero.

L'organizzazione di tutte le attività che concorrono al trattamento appartiene al capo dell'istituto, coadiuvato, ove occorra, da un vice-dirigente (funzione propria del censore). Le attività quotidiane della vita di ogni istituto vengono seguite e controllate dai funzionari che nel disegno di legge prendono il posto dei censori aggiunti: i primi educatori. Costoro sono considerati, anziché degli ufficiali di picchetto, responsabili solo in relazione a ciò che nell'istituto avviene durante le ore del loro servizio, dei capi-settore, da cui dipende in modo pieno il buon andamento di un intero servizio o di più servizi affini. Questi vengono già oggi ripartiti secondo il seguente schema: osservazione ai fini diagnostici (nei soli istituti di osservazione); vita di gruppo dei minori; scuole

e laboratori; attività organizzate di tempo libero; segreteria ed economato (che in un istituto minorile hanno una rilevante connessione con le finalità rieducative). I compiti amministrativi attinenti ai servizi di ragioneria e di contabilità sono e rimangono di pertinenza del personale di ragioneria dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena; tuttavia il disegno di legge (articolo 2) allo scopo di legittimare una situazione alla quale frequentemente si è costretti a dar luogo, prevede che il personale di rieducazione (in ogni qualifica) possa essere incaricato delle funzioni di segreteria e di economato.

Alla base, il ruolo di rieducazione non ha solo degli insegnanti, ma in genere degli « educatori », cui più direttamente e continuamente compete il compito di mettere in atto, coi minori di ogni singolo gruppo, le tecniche psico-pedagogiche che sono alla base dell'azione di recupero.

L'innovazione di maggiore rilievo nel disegno di legge riguarda però l'istituzione di due nuove qualifiche all'apice della carriera del personale di rieducazione: quelle di censore dirigente di 1^a classe e di 2^a classe, col compito di dirigere gli istituti privi di un funzionario della carriera direttiva.

Avviene già oggi di fatto che i funzionari direttivi degli Istituti di prevenzione e di pena, investiti, nel settore minorile, dei compiti di direttori distrettuali, sono preposti invece alla direzione di una diecina soltanto dei quaranta e più istituti rieducativi dipendenti dal Ministro di grazia e giustizia; gli altri sono tutti affidati, ormai da qualche anno, a funzionari del ruolo di rieducazione, e ciò sia per supplire all'insufficienza dell'organico del personale direttivo, sia per la sperimentata opportunità che, sotto l'assidua vigilanza dei direttori distrettuali, gli istituti minorili vengano diretti da personale appartenente ad una carriera più specificamente destinata alla rieducazione dei minorenni. Così la reggenza degli istituti minorili da parte di personale di rieducazione, che secondo l'art. 80 del Regolamento del personale 30 luglio 1940, n. 2041, deve considerarsi solo come provvedimento temporaneo, è invece divenuta la regola, con insufficienze per lo

più legate solo alla giovane età ed alla breve anzianità di servizio di taluni funzionari.

Nel sanzionare legislativamente tale prassi, si è ritenuto di attribuire la funzione di dirigente alle due più elevate qualifiche raggiungibili dal personale delle carriere di concetto, e ciò per l'alta e delicata responsabilità connessa con la funzione medesima. Si tratta di svolgere un compito di massima spettante a personale direttivo, compito che comprende in primo luogo responsabilità amministrative non lievi, attinenti alla condizione giuridica sia del personale che dei minori, nonché alla gestione di cospicue entità patrimoniali; responsabilità, poi, organizzative, attinenti alla predisposizione ed al coordinamento dei molteplici mezzi che concorrono in modo vario e differenziato alla rieducazione di ogni singolo minore. Ad un dirigente di istituto rieducativo si richiede una piena padronanza della pedagogia e della psicologia (non già di una psicologia spicciola ed intuitiva, bensì di una psicologia scientificamente conosciuta, specie per quanto riguarda la formazione e le malformazioni del carattere, le influenze dell'ambiente sul comportamento umano, eccetera). Un capo di istituto deve per ragioni del suo ufficio, intrattenere continue relazioni con organi e personalità interni all'Amministrazione ed esterni: autorità giudiziarie, altre autorità, sia civili che religiose, mondo della scuola e del lavoro, specialisti, organismi tecnici, eccetera; in tutto ciò egli non subisce soltanto l'iniziativa di superiori o di terzi, come avviene in alcuni settori della Pubblica Amministrazione, ma deve esercitare continuamente un notevole spirito di iniziativa, oltre ad una capacità di intervenire con prontezza e con avvedutezza in situazioni anche difficili che la vita di un istituto rieducativo presenta con frequenza.

La responsabilità di un dirigente è naturalmente assai diversa a seconda dell'importanza dell'istituto: più limitata, per lo più, in un istituto con 50-60 minori, assai rilevante, invece, in un istituto con 200 o più ospiti.

Da tutto ciò, la previsione delle due nuove qualifiche. La possibilità di accedere fino alla più alta è del resto giustificata anche da altre considerazioni. Ormai quasi tutte le carriere

di concetto dell'Amministrazione dello Stato comprendono la qualifica di segretario capo, od altre equiparate; in particolare ciò vale per altre carriere di concetto appartenenti alla stessa Amministrazione della giustizia: cancellieri e ragionieri. La presente situazione non è giustificata neppure allo stato attuale della legislazione riguardante il personale minorile: secondo i vigenti regolamenti il censore è colui che nell'istituto attua e fa attuare tutte le direttive del direttore e presiede a tutti i servizi; egli porta pertanto tutto il peso della vita quotidiana interna dell'istituto, il che comporta non solamente una rilevante responsabilità organizzativa e rieducativa, ma anche continui stati di tensione. Il censore poi, per regolamento, sostituisce il capo dell'istituto in caso di assenza o di impedimento, e può assumere anche la reggenza dell'istituto; di fatto, come si è già detto, numerosi censori da tempo sono ormai definitivamente investiti della direzione degli istituti.

Già la situazione di diritto e di fatto attualmente esistente giustificherebbe quindi l'apertura della carriera del personale di rieducazione verso le qualifiche superiori. Al contrario, vi sono validi funzionari fermi ormai da 18-20 anni alla qualifica di censore, nè, allo stato attuale, possono aspirare ad un avanzamento. Tale condizione naturalmente, a lungo andare, toglie al personale arrivato all'apice della propria carriera, ogni stimolo a mantenere elevato il rendimento, mentre l'intera categoria è insoddisfatta, come dimostrano le continue evasioni dal ruolo da parte di personale che ha partecipato frequentemente a concorsi per altre Amministrazioni; al presente più di 40 funzionari sono iscritti a concorsi per la carriera di concetto dei Provveditorati agli studi. È intuibile che più facilmente escono dal ruolo gli elementi capaci ed intelligenti. La previsione delle due nuove qualifiche, quindi, intende risolvere un problema che è, ad un tempo, di rilevante interesse sia per l'Amministrazione che per la categoria.

L'opera di quest'ultima, non svolgendosi ordinariamente a contatto col pubblico e riguardando comunque un numero piuttosto ristretto di persone, è assai poco conosciuta,

ed anzi il giudizio su di essa è spesso travisato dal concetto del tutto inesatto che comunemente si ha dell'attività rieducativa. La Amministrazione cui la categoria appartiene testimonia però che le funzioni del personale in parola, già da sempre particolarmente onerose per i censori, per le ragioni anzidette, lo sono ormai anche per le qualifiche inferiori, e non solo per coloro che sono investiti di funzioni di dirigente o di censore, ma anche per gli altri, che hanno quasi tutti la responsabilità di interi rami di servizio, divenuti in questi ultimi anni sempre più impegnativi e squisitamente tecnici: basti pensare al trattamento individualizzato in luogo di quello puramente disciplinare e collettivo, alla qualificazione professionale nel senso più moderno ed aggiornato, in luogo di una occupazione qualsiasi dei minori in uno dei tradizionali laboratori artigianali, all'organizzazione delle attività del tempo libero, non più limitato a soli giochi, compiuti alla rinfusa, ma estese ad attività artistiche, culturali, e così via. Le attuali responsabilità, che il disegno di legge è destinato a sanzionare, presuppongono personale scelto, fornito di una riconosciuta vocazione specifica, culturalmente elevato, disposto a non indifferenti sacrifici di orario. Esso non deve quindi sentirsi mortificato da una carriera monca e strozzata. Non si può umanamente pretendere che l'educatore, ad ogni livello, sia sereno coi ragazzi ed equilibrato nei suoi interventi, se è amareggiato nell'animo e sfiduciato nei confronti dell'Amministrazione.

Quest'ultima, veramente, aveva già, in sede di attuazione della legge sulla delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati e degli altri dipendenti dello Stato (legge 20 dicembre 1954, n. 1181), inserito analogo riordinamento della carriera del personale di rieducazione in più progetti inoltrati in fasi successive agli altri Dicasteri interessati; i progetti medesimi non ebbero però seguito: un primo, perchè non considerato idoneo, dall'Ufficio per la riforma della Pubblica Amministrazione, a realizzare un vero e proprio riordinamento di un intero settore dell'Amministrazione, in conformità degli indirizzi generali allora perseguiti, un secondo, per-

chè non potuto approvare, al pari di tutti gli altri schemi concernenti ruoli particolari, entro la scadenza dell'11 gennaio 1956 stabilita dalla legge delega; un terzo, infine, perchè considerato eccedente i limiti del secondo anno della delega, riguardante la revisione di organici. Il personale, al corrente di tali progetti, trova nella loro mancata approvazione un forte motivo in più per essere deluso e sfiduciato.

Il primo comma dell'articolo 4 prevede l'ipotesi, che non si può escludere *a priori*, che alla direzione di un istituto minorile sia preposto un funzionario della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena. In tal caso, se all'istituto appartiene pure un censore dirigente, questi non può che assumere il compito di coadiuvare il direttore nella direzione e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento: il compito cioè di vice direttore.

Si è fin qui parlato delle funzioni e delle attribuzioni del personale di educazione. L'articolo 3 del disegno di legge, nel determinare le funzioni del personale di sorveglianza, a parziale modifica dell'ordinamento vigente stabilisce che esso attende ai compiti di vigilanza negli istituti: non si tratta quindi solo della vigilanza alle singole squadre, che viene ormai gradualmente soppiantata da una più qualificata assistenza tecnica da parte del personale di educazione (qualifiche iniziali), bensì pur sempre di una necessaria vigilanza generale, diurna e notturna, sul rispetto dell'ordine e della disciplina da parte sia dei minori che degli inservienti.

L'articolo 3 mira altresì a sanzionare una situazione già di fatto largamente esistente, stabilendo che il personale di sorveglianza può essere adibito anche ad ogni altra funzione esecutiva, nell'ambito dei centri di rieducazione (direzioni distrettuali, istituti, uffici e servizi autonomi): si tratta di affiancare subordinatamente ed esecutivamente il personale di concetto nell'assolvimento dei compiti al medesimo spettanti.

Le innovazioni che il disegno di legge apporta alla funzione del ruolo degli aiutanti non sono, per la verità, conformi ad una delle principali rivendicazioni della categoria, la quale, appoggiandosi anche ad autorevoli dichiarazioni passate, chiede che il ruolo ven-

ga soppresso in quanto superato, salva la sopravvivenza di un ruolo transitorio, e che tutti gli aiutanti, sia pure attraverso opportune prove selettive, siano inquadrati nel ruolo di educazione, del quale fino ad oggi i più avrebbero espletato i compiti.

La soppressione del ruolo sarebbe però sicuramente contraria all'interesse dell'Amministrazione e del servizio, in quanto non si saprebbe concepire l'espletamento da parte del personale di concetto dei compiti ad esso spettanti, negli istituti, negli uffici e nei servizi che fanno parte dei centri di rieducazione dei minorenni, senza una categoria di personale che integri l'azione educativa, in qualsiasi suo aspetto (nel gruppo, nella scuola, nel laboratorio, eccetera) con una indispensabile azione di vigilanza disciplinare, l'organizzazione dei servizi generali col controllo immediato sulla buona esecuzione degli adempimenti che vi rientrano, l'attività degli uffici con le mansioni esecutive che sono ad essi normalmente indispensabili.

È vero che per le mansioni di ufficio esiste, alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, un ruolo d'ordine; esso ha però un organico sufficiente soltanto per gli istituti per adulti; d'altra parte le mansioni d'ordine negli uffici che fanno parte dei centri di rieducazione dei minorenni (direzioni distrettuali, istituti, gabinetti medico-psico-pedagogici, uffici di servizio sociale) hanno un contenuto tutt'affatto particolare e richiedono un graduale addestramento specifico.

Il disegno di legge, con le nuove funzioni attribuite al ruolo di sorveglianza, ne ha notevolmente elevato il livello, sia pur nell'ambito delle mansioni esecutive. Con altre disposizioni — quelle relative al numero dei posti nelle qualifiche superiori, ai titoli per l'accesso al ruolo di educazione e alla concessione di alloggio gratuito —, in aggiunta all'articolo 173 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che già consente con norma di carattere generale l'accesso al ruolo di gruppo B degli impiegati delle carriere esecutive, si viene incontro alle buone ragioni della categoria, anche se in modo non conforme alle rivendicazioni della medesima.

Rimane tuttavia ben differenziata nel disegno di legge la funzione principale del per-

sonale di sorveglianza da quella del personale di rieducazione: il primo vigila esteriormente, previene pericoli immediati o disordini e, se un intervento disciplinare od educativo è necessario, riferisce a chi di dovere; il secondo conosce intimamente le situazioni e gli animi, ed interviene non solamente ai fini dell'ordine e della disciplina, ma anche allo scopo di influire profondamente sulle idee, sui sentimenti e sul carattere dei singoli. Il primo compito, pur avendo esso pure un certo contenuto educativo, richiede soltanto da parte di chi lo attua, doti di equilibrio interiore ed un buon senso umano; il secondo suppone in più, in chi lo attua, altre attitudini specifiche ed una più approfondita e specializzata qualificazione professionale.

In conformità del vigente ordinamento non si è ritenuto di stabilire una gerarchia di attribuzioni per le varie qualifiche del personale di sorveglianza, dato che esso in ogni singolo compito dipenderà gerarchicamente dal funzionario della carriera di concetto preposto al rispettivo servizio.

ORGANICI

Parallelamente al problema delle funzioni ed attribuzioni ed a quello dello sviluppo di carriera, il disegno di legge ha dovuto affrontare il problema degli organici.

Benchè la situazione degli istituti rieducativi sia tale da richiedere un adeguamento di organici (basti pensare che dall'anteguerra ad oggi gli istituti minorili dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia si sono quasi raddoppiati, passando da 23, nel 1939, a 45), si è ritenuto opportuno, soprattutto per ragioni di bilancio, non aumentare il numero complessivo dei funzionari di ciascuno dei due ruoli. Già da molti anni alle insufficienze quantitative del personale di rieducazione e di quello di sorveglianza sopperiscono un contingente di insegnanti di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed uno di appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, che a stretto rigore non dovrebbe essere destinato anche alle case di rieducazione ed agli istituti medico-psico-pedagogici, ma soltanto alle prigioni-scuola, ai riformatori giudiziari ed alle sezioni di custodia degli istituti d'osservazione.

Fermo restando il ricorso al predetto personale insegnante esterno, si conta di sostituire per l'avvenire il personale di custodia nei compiti di sorveglianza, cui non possono essere addetti funzionari dell'apposito ruolo, con una qualificata assistenza tecnica rieducativa, affidata per una certa misura al personale delle qualifiche iniziali del ruolo di rieducazione, e per il resto ad un apposito personale incaricato, secondo un progetto di prossima presentazione.

Sono stati invece modificati gli organici delle singole qualifiche attualmente esistenti, e ciò non soltanto per consentire, nel ruolo di rieducazione, l'istituzione di due nuove qualifiche, ma anche per conseguire il duplice scopo di adeguare il più possibile il numero del personale di ogni qualifica al reale fabbisogno dei centri e degli istituti di rieducazione, e di consentire uno sviluppo di carriera, in ciascuno dei due ruoli, ben proporzionato e conforme ad un minimo di umane aspettative.

Il numero complessivo di 30 censori dirigenti, 6 di prima e 24 di seconda classe, è appena sufficiente per coprire la direzione di tutti gli istituti. Altrettanti censori si ritengono sufficienti per la vicedirezione degli istituti che ne hanno bisogno. I posti nella qualifica di primo educatore sono stabiliti nel numero di 40; ove in tutti gli istituti si dovesse attuare una quadripartizione dei rami di servizio, che sembra la più razionale e che è stata felicemente sperimentata in questi ultimi anni (organizzazione e controllo dei gruppi; scuole e laboratori; attività organizzate di tempo libero; segreteria ed economato), i 40 posti sarebbero ovviamente di gran lunga al di sotto del fabbisogno; ma la quadripartizione predetta trova applicazione soltanto negli istituti di maggiore capienza; in ogni caso, è da prevedere che un certo numero di funzionari con la qualifica di educatori verrà forzatamente assorbito nelle funzioni della qualifica superiore. Il numero di 60 stabilito per le qualifiche di educatore e di educatore aggiunto, a ruolo aperto, è sicuramente assai al di sotto del reale fabbisogno; alle insufficienze del ruolo organico si dovrà necessariamente supplire col già menzionato personale incaricato, nella mi-

sura in cui, negli istituti, ad un sistema di semplice vigilanza disciplinare verrà sostituito un sistema rieducativo individualizzato.

L'organico del ruolo del personale di sorveglianza, nelle sue cinque qualifiche, viene ripartito, a cominciare dalla più elevata, nella misura di n. 14, 36, 50 e 100 unità (queste ultime, in comune per le due qualifiche inferiori, a ruolo aperto).

ACCESSO ALLE CARRIERE

I requisiti per l'accesso alla carriera di rieducazione vengono parzialmente modificati rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 4 e seguenti del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041. Viene altresì soppresso il troppo rigido requisito della statura, attualmente fissato in metri 1,60 dall'articolo 4 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041; in suo luogo viene stabilito il più elastico ma anche più concreto requisito della idoneità fisica all'impiego, che, in sede di accertamento, non potrà ovviamente prescindere da un buon grado di prestanza fisica, così come dall'idoneità ad una vita di continuo movimento e da altre qualità fisiche legate alla particolare funzione. Il limite minimo di età fissato dall'articolo 5 del regio decreto 30 luglio 1940, numero 2041, al compimento del 18° anno, è stato invece elevato a 21 anno: tale elevazione si impone al fine di assicurare, sia pure in via meramente presuntiva, una maggiore maturazione dei candidati allo svolgimento dei compiti specifici loro demandati e di evitare che possano essere chiamati a svolgere attività rieducative funzionari di età inferiore a quella dei minori rieducandi. Quale titolo di studio viene ritenuto valido ogni diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il solo diploma magistrale, e ciò, in quanto da una parte la funzione del ruolo di rieducazione non è più essenzialmente quella dell'istruzione civile, e dall'altra l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che, non essendovi alcun titolo specifico, ciò che conta ai fini dell'ingresso in carriera è il generico livello culturale proprio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, necessariamente integrato, ai fini di una preparazione pro-

fessionale specifica, dai corsi di formazione attuati dalla scuola appositamente istituita alle dipendenze della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Si deve aggiungere che la comune provenienza dagli istituti magistrali ha presentato il ricorrente inconveniente di esodi in massa di funzionari del ruolo di rieducazione vincitori del concorso magistrale, cui essi si presentano solitamente in gran numero, in considerazione sia della ben maggiore apertura di carriera nel ruolo magistrale, sia nel servizio notevolmente più leggero per la normalità dei soggetti cui è indirizzato, nonché per gli orari assai più ridotti e per il lungo periodo di ferie estive.

Del resto la soppressione del requisito dello speciale titolo di studio non fa che uniformare la norma particolare alla norma di carattere generale del vigente articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Inoltre, considerato il necessario prestigio che il personale di rieducazione deve indubbiamente godere nell'esercizio della funzione rieducativa, si è ritenuto opportuno disporre la esclusione dal concorso dei candidati che dalle informazioni raccolte non risultano appartenenti a famiglia di buona estimazione morale.

I requisiti per l'ammissione al concorso per la carriera di sorveglianza sono quelli comuni a tutto il personale esecutivo. Per quanto concerne in particolare l'idoneità fisica all'impiego, valgono anche per gli aiutanti le considerazioni fatte per l'accesso alla carriera di rieducazione.

Il concorso per l'accesso alla carriera di rieducazione, attualmente limitato a prove culturali scritte ed orali, viene trasformato in concorso per titoli ed esami; si è ritenuto utile considerare come titolo valido per il concorso l'attività rieducativa in precedenza prestata negli istituti minorili dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia sotto qualsiasi veste o qualifica (come funzionario di altra carriera, come educatore incaricato, eventualmente anche come agente di custodia specializzato) con attribuzione di un punteggio non superiore ai quattro decimi.

Nei concorsi di accesso ad entrambe le carriere, alle prove culturali viene poi aggiunta una prova di attitudine professionale, il cui superamento è da considerare condizione indispensabile per l'esercizio di una attività nella quale alla preparazione culturale deve necessariamente unirsi un complesso di qualità personali favorevoli.

Con l'articolo 9 l'accesso senza concorso alla carriera di sorveglianza, previsto dalle vigenti disposizioni a favore di talune categorie di personale, viene subordinato ora all'esito favorevole di una prova di attitudine professionale al disimpegno di mansioni attinenti alla rieducazione dei minorenni, essendosi riscontrato nella passata esperienza che l'ammissione indiscriminata è spesso fonte di serio pregiudizio per la rieducazione dei minorenni, per il normale svolgimento della vita degli istituti e non di rado per la stessa salute dei funzionari, messa a dura prova dalle maggiori tensioni nervose cui l'inidoneità psichica dà luogo in istituti popolati da soggetti socialmente e spesso psichicamente disadattati.

OBBLIGO DI PERNOTTAMENTO E MENSA - ALLOGGI

La speciale funzione del personale di rieducazione negli istituti rieducativi richiede che siano previste alcune norme concernenti la permanenza del personale medesimo in istituto ed una particolare forma di convivenza coi minori. L'assistenza rieducativa ai minorenni richiede per lo più che gli educatori che vi sono direttamente addetti consumino i pasti coi minori e dormano accanto ad essi. Trattandosi di non ordinarie prestazioni attinenti allo speciale servizio, l'obbligo relativo, rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione, deve necessariamente essere previsto da apposita norma. Poiché si tratta inoltre di un vincolo assai oneroso, è prevista come vantaggio corrispettivo la gratuità sia dell'alloggio che del vitto.

Analogo obbligo di pernottamento e mensa comune, sia pure per ragioni diverse e senza il corrispettivo della gratuità del vitto, è previsto anche per gli educatori aggiunti che seguono corsi di formazione: proprio perchè

tali corsi non sono destinati, come solitamente avviene per altre categorie di funzionari, al solo apprendimento di nozioni tecniche, ma anche e necessariamente alla migliore formazione della personalità ed all'arricchimento delle qualità positive di essa, non è sufficiente per gli allievi la frequenza di lezioni e di esercitazioni, ma, come una quinquennale esperienza ha ormai dimostrato, anche una permanente vita di gruppo e quindi una convivenza nell'apposita scuola assieme a personale che per speciale incarico ha cura della formazione morale e psicologica, oltre che culturale, degli allievi.

Su diverse considerazioni è fondata la disposizione dell'articolo 11, che prevede la concessione dell'alloggio gratuito, nei limiti della disponibilità ed in relazione alle funzioni esplicate, al personale del ruolo di rieducazione con qualifica non inferiore a quella di primo educatore, nonchè al personale del ruolo di sorveglianza con qualifica non inferiore a quella di primo aiutante. Norma analoga è già in vigore in virtù dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, ma limitatamente ai censori. È infatti da tempo vivamente sentita dall'Amministrazione la necessità di far alloggiare nell'istituto personale che, in ragione dei compiti attribuitigli, ed in relazione agli orari secondo i quali si svolge l'intera vita della comunità, è tenuto a prestare servizio in due e talvolta in tre orari giornalieri, o addirittura ad essere disponibile in qualsiasi ora della giornata: si pensi al personale che sovrintende alle scuole ed ai laboratori, il quale deve essere presente sia di mattina che di pomeriggio, nelle ore in cui scuole e laboratori funzionano; al personale che sovrintende alla vita dei gruppi o delle squadre, il quale deve prestare servizio nelle ore in cui si svolge la vita di gruppo o di squadra, e cioè la mattina dalla levata all'ora dell'ingresso nelle aule e nei laboratori, sul mezzogiorno, tra l'ora dell'uscita dalla scuola e dalle officine e quella del rientro, nonchè la sera, dal-

l'ora dell'uscita da scuole e laboratori fino a quando i minori si coricano; si pensi soprattutto al personale che presiede ai servizi generali, il quale deve avere la possibilità di svolgere il proprio compito in qualsiasi ora della giornata, compresa la notte, a tutti i fini di organizzazione e di controllo, in ciò coadiuvato da personale del ruolo di sorveglianza. La mancanza di un alloggio in istituto concesso al personale predetto costringe spesso, soprattutto nelle sedi nelle quali le distanze sono notevoli o l'istituto è lontano dall'abitato, a stabilire un avvicendamento del personale in turni ad orario continuo, durante il quale un medesimo funzionario deve occuparsi dei più differenti rami di servizio, senza assumersi la responsabilità di alcuno di essi ma, come si è detto ad altro proposito, solo di ciò che si svolge nell'istituto dal momento in cui egli monta in servizio a quello in cui smonta.

Non è da tacere che una agevolazione nella concessione di alloggi gratuiti costituisce un giusto corrispettivo per un servizio, quale quello di tutto il personale di rieducazione che impegna fortemente tutta la personalità, che aggiunge notevoli fatiche fisiche e tensione nervosa al lavoro intellettuale, che non rispetta nè orari consueti nè festività, dal momento che la vita di una comunità si svolge per 24 ore su 24 e ogni giorno della settimana e dell'anno.

ONERE FINANZIARIO

Il maggior onere finanziario derivante dall'attuazione del presente disegno di legge è di modesta entità, essendo contenuto nella misura di lire 24.500.000.

Alla copertura di detta maggiore spesa si provvede, con l'articolo 14, per l'esercizio finanziario 1960-61 e successivi, mediante riduzione di lire 24.500.000 dal capitolo di bilancio attinente alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tabelle organiche)

I ruoli organici del personale di educazione e di sorveglianza degli istituti di prevenzione e di pena di cui ai quadri 27 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono rispettivamente sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

Art. 2.

(Attribuzioni del personale di rieducazione)

Il personale di cui alla tabella A annessa alla presente legge attende al trattamento rieducativo ed all'osservazione comportamentale dei minori accolti negli istituti di rieducazione, nonchè agli altri compiti previsti dagli articoli seguenti.

Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato.

Art. 3.

(Attribuzioni del personale di sorveglianza)

Il personale di cui alla tabella B annessa alla presente legge attende ai compiti di vigilanza negli istituti di rieducazione.

Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate altre mansioni esecutive nei centri di rieducazione e negli istituti o servizi da essi dipendenti.

Art. 4.

(Attribuzioni dei censori dirigenti di prima classe e dei censori dirigenti di seconda classe)

I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe coadiuvano i funzionari della carriera direttiva degli isti-

tuti di prevenzione e di pena nella direzione degli istituti di rieducazione per minorenni, assolvendo i compiti volta per volta loro affidati, e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe possono altresì essere preposti alla direzione degli istituti di rieducazione per minorenni in sostituzione del personale della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 5.

(Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione)

Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani di sesso maschile, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;
- b) buona condotta;
- c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;
- d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che, dalle informazioni raccolte, non risultano appartenenti a famiglia di buona estimazione morale.

Art. 6.

(Titolo e modalità di valutazione)

L'attività rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia costituisce titolo nel concorso di cui all'articolo precedente ed è valutata dalla Commissione esaminatrice con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Per detto titolo non può essere attribuito un punteggio superiore ai quattro decimi.

Art. 7.

(Prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza)

Le prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza consistono in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione d'ammissibilità alle prove culturali.

Art. 8.

(Prova di attitudine professionale)

La Commissione esaminatrice valuta l'attitudine professionale dei candidati con le modalità stabilite nel bando di concorso, avvalendosi della consulenza di non più di due tecnici nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 9.

(Requisiti per l'accesso degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio e dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia al ruolo del personale di sorveglianza)

Il conferimento dei posti in organico, nella qualifica iniziale del ruolo del personale di sorveglianza, agli invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è subordinato, oltre che al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, all'esito favorevole di una prova di attitudine professionale.

L'attitudine professionale è accertata da una Commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia e composta dal Direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della Direzione generale per gli

istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, e da due tecnici.

Art. 10.

(Obbligo di pernottamento e mensa)

Per il personale del ruolo di rieducazione che riveste le qualifiche di educatore aggiunto e di educatore, qualora sia incaricato della diretta assistenza rieducativa dei minori, può essere disposto il pernottamento in istituto e la convivenza a mensa coi minori medesimi.

Nel caso suddetto tali impiegati godono di alloggio e di vitto gratuiti.

Per gli educatori aggiunti che seguono corsi di perfezionamento può essere disposto il pernottamento nei locali a ciò destinati e la partecipazione alla mensa comune. L'alloggio è gratuito.

Art. 11.

(Assegnazione di alloggi)

Salva l'applicazione del primo comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, al personale del ruolo di rieducazione, con qualifica non inferiore a quella di primo educatore, o comunque stabilmente investito delle funzioni di tale qualifica o di altra superiore, può essere concesso alloggio gratuito nell'interno dell'istituto nei limiti delle disponibilità, in relazione alle funzioni esplicate.

Analoga concessione può essere fatta al personale del ruolo di sorveglianza con qualifica non inferiore a quella di primo aiutante.

Art. 12.

(Rinvio ad altre norme)

Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli di rieducazione e di sorveglianza si applicano le disposizioni dei regi decreti 4 aprile 1939, n. 691, e 30 luglio 1940, n. 2041, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

(*Norme transitorie*)

I censori aggiunti, gli istitutori e gli istitutori aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero nominati o promossi a seguito di concorso o di scrutinio in corso di espletamento alla data predetta, assumono rispettivamente, anche se in soprannumero, le qualifiche di primo educatore, educatore ed educatore aggiunto.

I censori che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni nella qualifica, e che conseguano la promozione a censore dirigente di seconda classe nel primo scrutinio per merito comparativo espletato dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a censore dirigente di prima classe quando abbiano maturato diciotto mesi di anzianità nella qualifica.

Gli aiutanti di seconda classe e gli aiutanti aggiunti, che al momento dell'entrata in vi-

gore della presente legge occupano posti eccedenti l'organico fissato con la tabella B annessa alla presente legge, sono mantenuti, anche se in soprannumero, nelle rispettive qualifiche.

Art. 14.

(*Onere finanziario*)

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 24 milioni 500 mila, si provvederà, nell'esercizio 1960-61 e successivi, con riduzione per il predetto ammontare, del capitolo relativo alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

ORGANICO DEL RUOLO DEL PERSONALE DI RIEDUCAZIONE

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	censore dirigente di prima classe	n. 6
402	censore dirigente di seconda classe	« 24
325	censore	« 30
271	primo educatore	« 40
229	educatore	} « 60
202	educatore aggiunto	

TABELLA B

ORGANICO DEL RUOLO DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	aiutante principale	n. 14
229	primo aiutante	« 36
202	aiutante di prima classe	« 50
180	aiutante di seconda classe	} « 100
157	aiutante aggiunto	